

REGOLAMENTO (CE) N. 805/97 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 1997
recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni
sensibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (¹), in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 724/97 gli Stati membri possono concedere una compensazione agli agricoltori che siano stati penalizzati da una rivalutazione sensibile; che una parte di tale compensazione riguarda specificamente alcune riduzioni effettive degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (³); che il regolamento (CE) n. 724/97 ha precisato alcune condizioni per la concessione e la rateizzazione della compensazione ed ha indicato il metodo di calcolo dell'importo massimo erogabile da uno Stato membro; che la compensazione di cui trattasi è integralmente o parzialmente finanziata dal bilancio comunitario;

considerando che occorre definire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo utilizzato per convertire in moneta nazionale degli Stati membri gli importi espressi in ecu; che, per agevolare la gestione finanziaria, appare opportuno evitare il pagamento, nel corso di uno stesso esercizio di bilancio, di varie rate annuali dell'aiuto compensativo; che, per tener conto degli impegni internazionali della Comunità europea e per garantire una gestione trasparente, occorre stabilire le procedure cui devono attenersi gli Stati membri che intendono concedere una compensazione;

considerando che, per rispettare la sua finalità, la compensazione dev'essere corrisposta direttamente ai beneficiari (in linea di massima gli agricoltori), entro un termine dato e in misura non superiore alle pertinenti perdite di reddito; che, in particolare, la parte della compensazione concessa per le riduzioni degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 deve integrare gli importi erogati a titolo di detti aiuti; che tuttavia, soprattutto per evitare le complicazioni amministrative determinate dal versamento ai beneficiari di importi esigui, in

alcuni casi è possibile attenersi a modalità di concessione semplificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per la concessione di un aiuto compensativo ai sensi del regolamento (CE) n. 724/97, fermi restando il metodo ed i criteri da utilizzare per esaminare, conformemente all'articolo 8 del medesimo regolamento, l'incidenza sui redditi agricoli delle riduzioni dei pertinenti tassi di conversione.

2. Ogni rata dell'aiuto compensativo è costituita da un importo principale e, in caso di riduzione tra il 1º gennaio 1997 e il 30 aprile 1998 del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 724/97 ovvero all'articolo 3 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1527/95 (⁴) o del regolamento (CE) n. 2990/95 (⁵), da uno o più importi complementari.

Per determinare l'entità massima degli importi in parola si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 724/97 e segnatamente il paragrafo 2, primo comma per quanto concerne l'importo principale e secondo comma per quanto concerne gli importi complementari.

Articolo 2

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4:

- a) uno Stato membro può erogare un aiuto compensativo esclusivamente mediante versamenti ai beneficiari, senza condizioni di utilizzazione, e
- b) l'aiuto compensativo può essere concesso esclusivamente ad aziende agricole; lo Stato membro interessato precisa, in base a criteri oggettivi, la definizione di «azienda agricola».

Gli importi complementari dell'aiuto compensativo sono erogati in base ai relativi aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e corrisposti per il periodo annuale precedente l'applicazione del pertinente tasso di conversione agricolo ridotto.

(¹) GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.

(²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(⁴) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

(⁵) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 7.

2. L'ammontare massimo dell'importo principale dell'aiuto compensativo è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo vigente immediatamente prima della rivalutazione di cui trattasi. L'ammontare massimo di un importo complementare dell'aiuto compensativo è convertito mediante il pertinente tasso di conversione agricolo vigente immediatamente prima della riduzione che dà diritto a tale importo complementare.

3. La rata annuale dell'aiuto compensativo è pagata dopo il periodo d'osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 e dopo l'inizio del primo mese cui si riferisce la rata medesima. Inoltre, il pagamento di un importo complementare dell'aiuto compensativo è effettuato dopo la data in cui si è verificata la riduzione del pertinente importo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in misura corrispondente all'effettiva riduzione.

Il pagamento ad un unico beneficiario dell'importo principale o di uno degli importi complementari di una rata dell'aiuto compensativo non può essere effettuato nel corso dell'esercizio finanziario durante il quale si è proceduto al pagamento di una somma corrispondente ad un'altra rata.

Articolo 3

1. L'importo principale dell'aiuto compensativo concesso al beneficiario dev'essere rapportato alle dimensioni dell'azienda durante un dato periodo, stabilito caso per caso attenendosi ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 724/97.

Per determinare le dimensioni di un'azienda si tiene conto esclusivamente delle produzioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento in parola.

Gli Stati membri possono imporre una dimensione aziendale minima limitatamente alle esigenze di una più agevole gestione dell'aiuto compensativo.

2. L'ammontare globale dell'aiuto compensativo che può essere concesso per un settore produttivo non deve superare, in termini macroeconomici, la proporzione della perdita totale subita da tale settore nello Stato membro di cui trattasi.

L'aiuto compensativo deve in tutti i casi essere compatibile con gli impegni internazionali della Comunità.

Articolo 4

Qualora l'importo principale dell'aiuto compensativo da concedere per una rata annuale diviso per il numero di aziende agricole che si prevede saranno interessate dovesse risultare inferiore a 400 ECU, esso può essere erogato, per l'insieme dei beneficiari e per la rata considerata, sotto forma di misure concernenti l'economia agraria

- di carattere collettivo e d'interesse generale, oppure
- per le quali la normativa comunitaria consente agli Stati membri di concedere un aiuto nazionale, entro i limiti quantitativi ammessi dalla politica degli aiuti di Stato.

L'introduzione delle misure in parola non può superare la fine dei tre periodi annuali e la loro realizzazione dev'essere conclusa nei sei mesi successivi.

Per beneficiare del finanziamento comunitario, le misure devono risultare integrative, per la loro natura o per la loro intensità, di quelle che lo Stato membro avrebbe introdotto in assenza dell'aiuto e non possono avvalersi di altre sovvenzioni comunitarie.

Articolo 5

1. La domanda di autorizzazione a concedere l'aiuto compensativo dev'essere presentata dallo Stato membro alla Commissione entro la fine del dodicesimo mese successivo a quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile considerata. Tuttavia, per gli importi complementari dell'aiuto compensativo, la domanda può essere integrata fino alla conclusione del sesto mese successivo a quello in cui è intervenuta la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui trattasi. La domanda deve contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di accettare la compatibilità di cui al paragrafo 2.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione accetta la compatibilità delle domande di aiuto con la vigente normativa in materia di compensazioni relative a rivalutazioni sensibili.

3. Per approvare l'aiuto compensativo, la Commissione dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1. Se la Commissione non esprime un parere entro tale termine, le previste misure possono essere attuate, a condizione che lo Stato membro ne abbia dato preventiva notifica alla Commissione.

4. Lo Stato membro che intenda concedere un aiuto compensativo deve adottare le necessarie misure nazionali entro un termine di un anno a decorrere dalla data della decisione della Commissione, ovvero della propria preventiva notifica di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di aiuto compensativo, con indicazioni dettagliate sugli importi versati. La prima di tali relazioni dev'essere presentata entro diciotto mesi dalla decisione, ovvero dalla notifica dello Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
